

LIQ. CONTR. 26/2026



Atto da prenotare a
debito ex art 146 D.P.R.
115/2002

Repubblica italiana

in nome del Popolo italiano

Tribunale di Busto Arsizio

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott.ssa Elisa Tosi

Giudice

Dott. Michele Munari

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 62/2026 P.U.

PROMOSSO DA

Idrosanitaria S.p.A., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Luca Fontana, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.

NEI CONFRONTI DI

TERMOIDRAULICA C.M. DI COMINCIO MASSIMILIANO, [c.f. CMNMSM72H11E514H; p. IVA: 10301660964], con sede legale in Dairago (MI), via Prepositura n. 3.

Visto il ricorso con il quale è stata chiesta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio di **TERMOIDRAULICA C.M. DI COMINCIO MASSIMILIANO**.





Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti, nonché quanto documentato dall'amministrazione tributaria, dall'Agente della riscossione, dagli Istituti di previdenza ed assistenza e dalla Camera di commercio.

Udita la relazione del Giudice Relatore.

Premesso che:

- con ricorso depositato il 16/03/2026, **Idrosanitaria S.p.A.** ha domandato la sottoposizione del debitore alla liquidazione giudiziale e, in subordine, alla liquidazione controllata;
- fissata udienza di comparizione al 12/05/2026, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 15/04/2026, a mezzo p.e.c., a cura della Cancelleria;
- il debitore non si è costituito e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;

Rilevato che:

- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e degli artt. 26 e 27 c.c.i.i., la giurisdizione e la competenza, in quanto il COMI dell'impresa minore/debitore sovraindebitato è situato in Italia e la sede legale è situata in Dairago (MI), via Prepositura n. 3, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.;
- con riguardo alla domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale, dalla documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita d'ufficio il debitore non risulta assoggettabile a tale procedura, trattandosi di impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., come desumibile:
 - dall'ammontare dell'indebitamento complessivo, pari a circa € 150.000,00 e quindi inferiore alla soglia di legge;
 - dai dati reddituali relativi ai periodi d'imposta 2023 e 2024, che evidenziano redditi d'impresa lordi pari, rispettivamente, a € 56.801,00 ed € 79.588,00, da cui si desumono ricavi ampiamente inferiori ai limiti dimensionali rilevanti;





- ne consegue che, anche in assenza di costituzione del debitore, l'istruttoria svolta consente di escludere con sufficiente certezza il superamento delle soglie dimensionali richieste per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale;
- deve pertanto procedersi all'esame della domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;
- in relazione a tale domanda, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 268, co. 2, primo periodo, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 1870/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 18.12.2023;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2, secondo periodo, c.c.i.i., atteso che il credito azionato, pari a € 13.845,48, si aggiunge a debiti erariali già affidati all'agente della riscossione per € 134.959,96;
- sussiste la condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- ricorre il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*"), atteso che il debitore, a fronte di debiti scaduti e non pagati pari a circa € 150.000,00, non risulta disporre di risorse idonee a soddisfarli, tenuto conto che:
 - 1) non risultano beni immobili intestati al debitore (cfr. doc. 12 fasc. parte ricorrente);
 - 2) il patrimonio mobiliare è limitato a veicoli di modesto valore, peraltro gravati da vincoli (doc. 10 e 11 fasc. parte ricorrente);
 - 3) i redditi dichiarati non risultano idonei a sostenere il debito emerso dall'istruttoria, anche considerando la risalenza di alcune posizioni debitorie verso l'Erario;
 - 4) la parte ricorrente ha esperito invano tentativi di recupero forzoso del credito (doc. 8 fasc. parte ricorrente).

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva





incapacità di **TERMOIDRAULICA C.M. DI COMINCIO MASSIMILIANO** di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Precisato che la quota dei redditi che il debitore potrà mantenere per il soddisfacimento delle esigenze proprie e del nucleo familiare sarà determinata con separato decreto dal Giudice Delegato, previa acquisizione e valutazione della documentazione relativa alle spese di mantenimento e al fabbisogno mensile complessivo del debitore.

Precisato, altresì, **che** nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

RIGETTA la domanda di apertura di liquidazione giudiziale proposta dalla parte ricorrente.

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **TERMOIDRAULICA C.M. DI COMINCIO MASSIMILIANO**, [c.f. CMNMSM72H11E514H; p. IVA n. 10301660964].

NOMINA Giudice Delegato il **Dott. Michele Munari**.

NOMINA Liquidatore il **Dott. Gianluca Abrescia**, con studio in VIA BRISA 34 - PARABIAGO (MI).

ORDINA a **TERMOIDRAULICA C.M. DI COMINCIO MASSIMILIANO** il deposito entro il **21/05/2026** dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'*Elenco dei creditori*, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'*Elenco* depositato termine fino al **11/09/2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.





DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata al debitore TERMOIDRAULICA C.M. DI COMINCIO MASSIMILIANO con le forme ordinarie, nonché ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alla parte ricorrente e al Liquidatore.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 13/05/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Michele Munari

Il Presidente
Dott. Marco Giovanni Lualdi

